



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 62 DEL 20/12/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 20:45 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

	FUNZIONE	PRESENZA / ASSENZA
MALAVASI LUCIO	Sindaco	Presente
BREX LUCA	Vice Presidente	Presente
PIETRI DANIELE	Consigliere	Presente
ZACCARELLI DEBORA	Consigliere	Presente
CAIAZZO EMANUELA	Consigliere	Presente
VECCHI VALENTINA	Consigliere	Assente
BARALDI LARA	Consigliere	Assente
BEDOGNI GIULIO	Consigliere	Presente
LOSI GIANFRANCO	Consigliere	Presente
MORINI SIMONE	Consigliere	Assente
IEMMI SIMONE	Consigliere	Presente
FACCI LIA	Consigliere	Presente
SALVARANI GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assessori esterni presenti:

RIPA ELEONORA

Assiste il Segretario Mauro De Nicola

Assume la presidenza il Signor Lucio Malavasi nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

SETTORE	SERVIZIO
Tributi	Tributi

Proposta Nr. 24

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019, all'art. 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere all'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29/6/2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sanciscono l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 6 ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27/11/2023, che posticipa al 2025 l'obbligo di redigere le delibere di approvazione della aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATI



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

- l'art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020 n. 178 che prevede che, a partire dal 1 gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applichi l'imposta municipale propria nella misura della metà;
- il comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RITENUTO CHE dal 2023, l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad applicarsi nella misura della metà,

RICHIAMATO inoltre l'articolo 5 decies del D.L. 146 del 21/10/2021, conv. L. 215 del 17/12/2021 che ha modificato l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 per quanto riguarda l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze che applica il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: **«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».**

In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale è estesa anche:

- all'art. 13, comma 2, 5° periodo, del D.L. n. 201/2011, come convertito, e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 1° e 2° periodo, della Legge 160/2019;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 2° periodo, della Legge 160/2019 come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 215/2021;



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

CONSIDERATO CHE la pronuncia in esame comporta la disapplicazione della norma illegittima ed esplica i suoi effetti retroattivamente e che pertanto deve intendersi per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

DATO ATTO CHE l'Ente, nel definire le aliquote IMU, è chiamato a valutare e contemperare le esigenze di bilancio per l'anno 2024;

RITENUTO di deliberare le aliquote IMU anno 2024, confermativo dell'anno 2023, come sotto riportate:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
0,60 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Detrazione</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
0,96 per cento	ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>ABITATIVI CON AFFITTO A CANONE CONCORDATO <u>CONCESSE</u> IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>Si applica alle unità immobiliari e le relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <u>concesse in locazione a titolo di abitazione principale</u> con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto apposito modulo predisposto dall'ufficio corredato da copia del contratto di locazione. Tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento.</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (NON A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE)</p> <p>Si applica agli immobili locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto dell'accordo territoriale vigente.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi articolo 1</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>comma 760 della legge n. 160/2019.</p> <p>A tal fine, il contribuente dovrà presentare apposito modulo di comunicazione predisposto dall'ufficio tributi e corredato da copia del contratto di locazione entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto.</p>
<p>1,00 per cento</p>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dalla data di residenza dell'occupante purchè la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre del medesimo anno.</p> <p><u>Tale richiesta avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</u></p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p><u>Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- il proprietario dell'immobile <u>non deve possedere altre unità abitative in Italia</u> oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quella in cui abita, che deve trovarsi nello stesso comune di quella oggetto di comodato e non deve appartenere alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.- <u>Il comodato deve essere registrato</u>- il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato- il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato- la riduzione della base imponibile si applica anche



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.</p> <p>La fruizione dell'aliquota agevolata e, per chi ne avesse diritto, la riduzione della base imponibile del 50%, ferme restando tutte le condizioni sopra indicate, sono estese, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p> <p>PER BENEFICIARE DELL'ALIQUTA AGEVOLATA E DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (nel caso ci fossero i requisiti):</p> <p>I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del comodato gratuito.</p> <p><u>Tale richiesta avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</u></p> <p>Qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per avere diritto alle agevolazioni sopra indicate, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p>
0,5 per cento	<p>ALIQUTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO CON REDDITO ISEE</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente, vi abbia la propria residenza anagrafica e abbia un reddito ai fini ISEE inferiore a euro 18.000.</p> <p>La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dalla data di residenza dell'occupante purchè la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre del medesimo anno allegando copia della dichiarazione ISEE.</p> <p>La richiesta va presentata ogni anno.</p> <p>Nel caso in cui, oltre a quello del reddito isee, venissero rispettati i requisiti richiesti dall' articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, <u>la base imponibile viene ridotta al 50%.</u></p>
1,06 per cento	<p>ALIQUTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario o date in comodato gratuito a parenti di grado superiore al primo. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7 e C/2).</p> <p>SI APPLICA A TUTTE LE TIPOLOGIE CATASTALI NON COMPRESSE IN ALTRE CASISTICHE.</p> <p>ALiquota per Pensionati All'Estero (Legge n. 178 del 30/12/2020 - art. 1 comma 48) per una sola unita' immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria determinata con tale aliquota è applicata nella misura della metà. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita comunicazione tramite modulo predisposto dal Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di tale condizione.</p>
1,06 per cento	<p>ALiquota per Fabbricati di Categoria D</p> <p>Si applica a tutti i fabbricati di categoria catastale D escluso i D/10</p>
1,06 per cento	<p>ALiquota Altri Immobili</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <p>A/10 Uffici e studi privati</p> <p>C/1 Negozio e botteghe</p> <p>C/3 Laboratori per arti e mestieri</p> <p>C/4 Fabbricati e locali per esercizio sportivo</p> <p>Alle AREE EDIFICABILI</p> <p>Ai TERRENI AGRICOLI (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n.99/2004).</p>
0,1 per cento	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>DELL'AGRICOLTURA di cui all'art.9, comma 3-bis, decreto - legge n.557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)</p>
--	---

ESCLUSIONI	DESCRIZIONE
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9</p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>ANZIANI E DISABILI si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p>FORZE DI POLIZIA E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale</p>
--	---

ESENZIONI	DESCRIZIONE
ESENTI	<p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.1 DEL D.LGS. N.99 DEL 29/3/2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA.comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p>BENI MERCE, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>

CONSIDERATO CHE:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

VISTO il Regolamento Generale delle entrate Comunali;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 58 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

SENTITA la relazione relativa alla trattazione unitaria dei punti, n. 2, 3, 4 e 5 iscritti all'ordine del giorno della presente seduta fatta dall'Assessore Luca Brex, l'intervento del Sindaco e la discussione consiliare che ne è scaturita, che viene allegata al solo originale della presente deliberazione (Allegato A)

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Pianura Reggiana n.5 del 26/02/2020 ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 02/3/2020 avente ad oggetto: "Nomina del funzionario responsabile del tributo IMU istituito e disciplinato dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019";

Con la seguente votazione, effettuata per alzata di mano dal seguente esito:

Presenti e votanti

Astenuti : 03 (tre) – Lemmi, Facci e Salvarani

Contrari: 0 (zero)

Favorevoli: 07 (sette)

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2024, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
0,60 per cento	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Detrazione</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

<p>0,96 per cento</p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI CON AFFITTO A CANONE CONCORDATO <u>CONCESSE IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE</u></p> <p>Si applica alle unità immobiliari e le relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <u>concesse in locazione a titolo di abitazione principale</u> con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto apposito modulo predisposto dall'ufficio corredato da copia del contratto di locazione. Tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento.</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (NON A TITOLO DI <u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u>)</p> <p>Si applica agli immobili locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto dell'accordo territoriale vigente.</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.</p> <p>A tal fine, il contribuente dovrà presentare apposito modulo di comunicazione predisposto dall'ufficio tributi e corredato da copia del contratto di locazione entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto.</p>
<p>1,00 per cento</p>	<p>ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dalla data di residenza dell'occupante purchè la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre del medesimo anno.</p> <p><u>Tale richiesta avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</u></p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p><u>Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9• il proprietario dell'immobile <u>non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quella concessa in comodato, ad eccezione di quella in cui abita, che deve trovarsi nello stesso comune di quella oggetto di comodato e non deve appartenere alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.</u><ul style="list-style-type: none">• Il comodato deve essere registrato• il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<ul style="list-style-type: none">• il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato• la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato <p>La fruizione dell'aliquota agevolata e, per chi ne avesse diritto, la riduzione della base imponibile del 50%, ferme restando tutte le condizioni sopra indicate, sono estese, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p> <p>PER BENEFICIARE DELL'ALIQVOTA AGEVOLATA E DELLA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (nel caso ci fossero i requisiti):</p> <p>I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del comodato gratuito.</p> <p><u>Tale richiesta avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</u></p> <p>Qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per avere diritto alle agevolazioni sopra indicate, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p>
<p>0,5 per cento</p>	<p>ALIQVOTA AGEVOLATA: FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO CON REDDITO ISEE</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito (registrato o non registrato) a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente, vi abbia la propria residenza anagrafica e abbia un reddito ai fini ISEE inferiore a euro 18.000.</p> <p>La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dalla data di residenza dell'occupante purchè la richiesta venga presentata entro il 31 dicembre del medesimo anno allegando copia della dichiarazione ISEE.</p> <p>La richiesta va presentata ogni anno.</p> <p>Nel caso in cui, oltre a quello del reddito isee, venissero rispettati i requisiti richiesti dall' articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, <u>la base imponibile viene ridotta al 50%.</u></p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

<p>1,06 per cento</p>	<p>ALiquota Ordinaria</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario o date in comodato gratuito a parenti di grado superiore al primo. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7 e C/2).</p> <p>SI APPLICA A TUTTE LE TIPOLOGIE CATASTALI NON COMPRESI IN ALTRE CASISTICHE.</p> <p>ALiquota per Pensionati all'Estero (Legge n. 178 del 30/12/2020 - art. 1 comma 48) per una sola unita' immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria determinata con tale aliquota è applicata nella misura della metà. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita comunicazione tramite modulo predisposto dal Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi di tale condizione.</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALiquota per Fabbricati di Categoria D</p> <p>Si applica a tutti i fabbricati di categoria catastale D escluso i D/10</p>
<p>1,06 per cento</p>	<p>ALiquota Altri Immobili</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <p>A/10 Uffici e studi privati</p> <p>C/1 Negozio e botteghe</p> <p>C/3 Laboratori per arti e mestieri</p> <p>C/4 Fabbricati e locali per esercizio sportivo</p> <p>Alle AREE EDIFICABILI</p> <p>Ai TERRENI AGRICOLI (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n.99/2004).
0,1 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art.9, comma 3-bis, decreto - legge n.557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)

ESCLUSIONI	DESCRIZIONE
ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente</p>



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

	<p>alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale</p>
--	--

ESENZIONI	DESCRIZIONE
ESENTI	<p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART.1 DEL D.LGS. N.99 DEL 29/3/2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA. comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p>BENI MERCE, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>

- di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;

- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172,



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Inoltre, con separata e successiva votazione, effettuata per alzata di mano dal seguente esito:

Presenti e votanti

Astenuti : 03 (tre) – Lemmi, Facci e Salvarani

Contrari: 0 (zero)

Favorevoli: 07 (sette)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Lucio Malavasi

Il Segretario
Mauro De Nicola



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 24

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Rio Saliceto, 15/12/2023

Il Responsabile
VEZZANI ADRIANA



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR. 24

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

Parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Rio Saliceto, 15/12/2023

Il Responsabile
MUSSINI PAOLA



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 62 DEL 20/12/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 28/12/2023, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rio Saliceto, 28/12/2023

Il Responsabile
DE NICOLA MAURO



COMUNE DI RIO SALICETO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 62 DEL 20/12/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il giorno 07/01/2024.

Rio Saliceto, 08/01/2024

Il Responsabile
DE NICOLA MAURO